

# C.R. CAMPANIA - L.N.D. - F.I.G.C.

Stagione sportiva 2012/2013

## ORGANICO DEI CAMPIONATI DI CALCIO A 5

### CALCIO A CINQUE - SERIE C1

1	932175	ACACIE CASAVATORE	A.S.D.
2	620813	C.U.S. AVELLINO C 5	A.S.
3	919773	FLEGREA C5	A.S.D.
4	918376	FRIENDS CICCIANO CALCIOA5	A.S.D.
5	620855	FUTSAL GLADIATOR	A.S.
6	919830	MALEVENTUM	A.S.D.
7	918152	MISERIA E NOBILTA C5	A.S.D.
8	922033	NAPOLILEPANTO	A.S.D.
9	921411	NEW TEAM SANGIUSEPPE C5	A.S.D.
10	933988	POLISPORTIVA FELDI EBOLI	A.S.D.
11	922076	REAL S.ERASMO C5	A.S.D.
12	915491	REALCALVI SIMALDONE	A.S.D.
13	920121	SANT EGIDIO	A.S.
14	620900	TRAICONET MONTE DI P.	A.S.D.
15	920733	VIRTUS FUTSAL FLEGREA	A.S.D.

## CALCIO A CINQUE - SERIE C2

1	917956	ALMA SALERNO C5	A.S.D.
2	933082	AMICI DEL FUSARO	A.S.D.
3	916696	ANSPI SAN LUCA PRAIANO	C.S.
4	921797	ATLETICO MARA MARCIANISE	A.S.D.
5	931420	ATLETICO PAGANI CALCIO A5	A.S.D.
6	933513	ATLETICO SAN MARZANO C5	A.S.D.
7	620231	AZZURRA MARIGLIANO	A.S.D.
8	620809	BENEVENTO FUTSAL	A.S.D.
9	922110	BOYS CASAGIOVE FIVE	A.S.D.
10	620448	C.U.S. CASERTA	A.S.D.
11	920549	CERCO LA MILLENNIO	A.S.D.
12	931438	EAM STRIANO C5	A.S.D.
13	620490	FINAG SISLEY EBOLI C5	A.S.D.
14	935244	FUTSAL CAPODRISE	A.S.D.
15	919770	FUTSAL CASILINUM	A.S.D.
16	621185	FUTSAL GRAGNANO	A.S.
17	921597	FUTSAL MARCIANISE CALCIO	A.S.D.
18	913969	FUTSAL POMIGLIANO	A.S.D.
19	916330	FUTSAL SOLOFRA	A.S.D.
20	922094	GREEN PARK C5	A.S.D.
21	621259	JUNIOR DOMITIA	A.S.D.
22	934868	LE DUE TORRI MADDALONI C5	A.S.D.
23	919896	LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	A.S.D.
24	913878	LUZZATTI	A.S.
25	920329	MONTELLA	A.S.D.
26	932172	NOCERA	P.S.D.
27	934006	PLATEA VINDI	A.S.D.
28	935205	REAL CAIVANESE FUTSAL	A.S.D.
29	919837	REAL CESINALI FIVE SOCCER	A.S.D.
30	931574	REAL OTTAVIANO	A.S.D.
31	934851	REAL SALA C5	A.S.D.
32	620234	REDAS NAPOLI BLOCK SHAFT	F.C.
33	917897	SAN MARCO 2006	A.C.
34	916621	SARNO A.S.D.	A.P.
35	931930	SPORT ZONE	A.S.D.
36	932739	SPORTING SOLOPACA CALCIO5	A.S.D.
37	620496	TONIA FUTSAL	A.S.D.
38	916837	TURRIS OCTAVA CALCIO A 5	A.S.D.
39	931383	UNITED COLOURS OF FUTSAL	A.S.
40	933676	VALLE C5 ORAZIO MONTORO	A.S.D.
41	933389	VIRTUS CICCIANO	A.S.D.
42	934907	VIRTUS TELESE CALCIO A 5	A.S.D.

## CALCIO A CINQUE - SERIE D

1	921968	AGOSTINO LETTIERI	A.S.D.
2	935308	AGRIVESUVIO FONTENOVELLA	U.S.D.
3	620558	ALFREDO IBELLI G.I.	A.S.D.
4	921721	ANTONIO SPIRITO	ASD.P.
5	935223	ATLETICO EOL C5 EBOLI	A.S.D.
6	935302	ATLETICO POMIGLIANO	A.S.D.
7	917847	AZTECA DRAGONI	A.S.D.
8	931874	BACOLI	A.S.D.
9	916831	BELLONA FIVE SOCCER	A.S.D.
10	914918	BORGO FIVE SOCCER	A.S.D.
11	620383	C.U.S. NAPOLI A.S.D.	
12	620556	CAMPANA FUTSAL CLUB	
13	933139	CASORIA C5 AUREA CASH	A.S.D.
14	82296	CITTA DI ARIANO	A.S.D.
15	915332	CLUB GIALLOROSSI SPATOLA	A.S.D.
16	935207	CLUB PARADISO ACERRA	A.S.D.
17	933570	CLUB 2B C5 EBOLI	A.S.D.
18	921508	COPS SOCCER CLUB	A.S.D.
19	914868	CUSANO CALCIO	A.S.D.
20	934741	DALMATIA FUTSAL CENTER	A.S.D.
21	621171	DAMBROSIO G.PONTEROMITO	A.S.D.
22	935466	DYNAMO CILLO	A.S.D.
23	620345	EPITAFFIO CALCIO A 5	A.S.
24	931457	FARISEI	A.S.D.
25	933435	FCS FUTSAL CASALNUOVO	A.S.D.
26	621201	FOLGORE SAN VINCENZO	POL.
27	934821	FOOTBALL CLUB PROCIDA	A.S.D.
28	620853	FOOTBALL MAGICA PROMOTION	
29	935407	FOX SAN GIORGIO C5	A.S.D.
30	935243	FUTSAL CASALDUNESE	A.S.D.
31	914861	FUTSAL MARIGLIANO C5	A.S.D.
32	935415	FUTSAL OPLONTI	A.S.D.
33	919798	FUTSAL PIETRAMELARA	POL.
34	933207	FUTSAL ROTA	A.S.D.
35	931609	GIOVENTU CALCIO ARIANO	S.S.D.
36	934889	GOLDEN TEAM	A.S.D.
37	918375	GRUP.AMATORIALE PALAZZISI	A.S.D.
38	932010	L ARCA FUTSAL	A.S.D.
39	934876	LABS 360 SAN PIETRO	A.S.D.
40	933370	LAUSDOMINI 2010	A.S.D.
41	621250	LAVORO.DOC BATTIPAGLIA C5	A.S.D.
42	931740	LIBERTAS CERRETO	A.S.D.
43	81522	LIMATOLA	U.S.
44	934061	LIONS FOOTBALL CERCOLA	A.S.D.

45	621155	LU.PE. POMPEI	A.S.D.
46	620029	MARIANO KELLER	A.S.D.
47	931720	MC5	A.S.D.
48	935343	MUMBAR POZZUOLI A.S.D.	
49	935430	OLIMPIA CAPRI C.PECORARO	ASDPOL
50	933300	ORATORIO SAN DOMENICO	A.S.D.
51	914865	PARCO CITTA	A.S.
52	935151	PEZZOTTESE FUTSAL 2004	A.S.
53	933527	PIETRAROJA FIVE SOCCER	A.S.D.
54	934861	REAL AMICIZIA	A.S.D.
55	931557	REAL BELVEDEREBATTIPAGLIA	A.S.D.
56	933700	REAL BIVIO PRATOLE	A.S.D.
57	935459	REAL CAMPAGNA CALCIO A5	A.S.D.
58	931896	REAL CASERTASU	A.S.D.
59	931414	REAL FIVE PONTELANDOLFO	A.S.D.
60	915533	REAL FRASSO	A.S.D.
61	918422	REAL MONDRAGONESE C5	A.S.D.
62	933371	REAL PATRIA CALCIO A5	A.S.D.
63	935153	REAL SANGIUSEPPE	A.S.D.
64	934963	REGHINNA MINOR	A.S.D.
65	918001	ROLLER BALL AGROPOLI	ASD.SS
66	935276	SAMMARITANA CALCIO A 5	A.S.D.
67	918083	SAN FELICE A CANCELLO C5	A.S.D.
68	620681	SAN GREGORIO	ASD.US
69	918420	SAN MARTINO BREZZA	POL.
70	620124	SAN NAZZARO	S.S.
71	935251	SANT ANDREA FUTSAL	A.S.D.
72	916917	SANZA SOCCER FIVE	A.S.D.
73	934816	SCARPASCIOT	A.S.D.
74	917078	SOCCER VOMERO VIP CLUB	A.S.D.
75	918138	SONFIDITALIA CALCIO A 5	F.C.
76	932177	SPORTING CAVESE	A.S.D.
77	933632	SPORTING CLUB SAN MATTEO	A.S.D.
78	933689	SPORTING NOCERA C5	A.S.D.
79	931927	SPORTING PARETE CALCIO A5	A.S.D.
80	933204	SPORTING SCAFATI C5	A.S.D.
81	933528	SPORTING VILLA LITERNO C5	S.S.D.
82	934906	STREGONI FIVE SOCCER	A.S.D.
83	931918	TAB CASAGIOVE CALCIO	A.S.D.
84	933695	TORTORELLA CALCIO A 5	A.S.D.
85	931851	TUORO ADISS	A.S.D.
86	935179	VIRTUS ISCHIA CALCIO A 5	A.S.D.
87	933639	VIRTUS MONDRAGONE	A.S.D.
88	933645	VIRTUSSOCCER CASTELFRANCI	A.S.D.
89	915484	VOLTURNO FUTSAL	A.S.

## CALCIO A CINQUE FEMMINILE - SERIE C1

1	933182	BEEFUTSAL CHIAIANO	A.S.D.
2	918076	CERRETO SANNITA A.S.D.	POL.
3	82296	CITTA DI ARIANO	A.S.D.
4	935329	DONNA SALERNITANA	A.S.D.
5	933983	HIRPINIA ACADEMY	A.S.D.
6	933054	OFFSIDESPORT GIRL	A.S.D.
7	621069	ORATORIO PADRE G.SELVI	ASS.
8	919791	PUREENERGY EBOLI C5	A.S.D.
9	930141	REAL SANNIO DONNE	A.S.D.
10	933515	SEISEIDUE AVERSAFEMMINILE	A.S.D.

## CALCIO A CINQUE FEMMINILE - SERIE C2

1	922120	ADISS	A.S.D.
2	916113	CENTRO ESTER	S.S.D.
3	620674	COSTA D AMALFI C5	A.S.D.
4	921909	FUTSAL NUCERIA FEMMINILE	A.S.D.
5	931759	PARROCCHIA S.MARIA A MARE	A.S.D.
6	919831	POLISPORTIVA TUFARA UNITA	A.S.D.
7	921910	PRIMAVERA CAVESE	A.S.D.
8	921477	PROGETTO NOLA 2008	A.S.D.
9	935216	ROBERTO GRIMALDI	A.S.D.
10	920282	ROYAL TEVEROLA	A.S.D.
11	921972	S. MAGNA GRAECIA	ASDPOL
12	934878	SPORTING TEANO	A.S.D.

**CRITERI DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE**  
**AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE DI CALCIO A CINQUE**  
**DELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013**

**PREMESSA**

Si pubblicano integralmente, di seguito, i *Criteria* per l'ammissione, o riammissione, alla Categoria superiore 2012/2013, in ordine ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque – Serie C1, Serie C2 e Calcio a Cinque Femminile Serie C1 (ex "A").

I *Criteria* di ammissione / riammissione, nell'ambito del C.R. Campania, sono entrati in vigore nella e per la stagione sportiva 1993/'94 e sono quindi stati rispettati, con coerente costanza, senza soluzione di continuità.

Ai fini della *certezza del diritto sportivo*, essi sono assolutamente conformi a quelli già in vigore per le precedenti sedici stagioni sportive, fatti salvi gli aggiornamenti evolutivi, determinati o dalla volontà dei Delegati delle società in occasione delle Assemblee Regionali (esempi: l'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali alle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*; i criteri e le modalità, di cui all'istituzione, in ordine ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque – Serie C1, Serie C2 e Femminile "A", delle fasi dei *Play-off* e dei *Play-out*), oppure dalla necessità di corrispondere ad inderogabili esigenze, nel frattempo intervenute. In quest'ultima ipotesi, gli aggiornamenti dei *Criteria* sono stati doverosamente preannunciati (e lo saranno in futuro) con congruo ed adeguato anticipo: annuale, se sufficiente; quadriennale, se necessario; in taluni casi, più che quadriennale.

D'altro canto, la richiamata *certezza del diritto sportivo* individua la sua esplicitazione concreta nella circostanza che le società di questo Comitato hanno certamente programmato la propria attività, di anno sportivo in anno sportivo, tenendo conto dei *Criteria* in argomento, peraltro ripetutamente pubblicati sul Comunicato Ufficiale di questo C.R.

Di conseguenza, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania – L.N.D. ha deliberato di confermare, nella sostanza e nelle linee generali, in ordine ai *Criteria* in parola: il **periodo temporale** (quadriennale) di riferimento; i **criteri di valutazione** (compresi quelli che concernono le società che abbiano proceduto a fusione, o a scissione, e non escluso il principio di priorità assoluta, a favore delle società eventualmente retrocesse *in eccedenza*); i **punteggi** (con ogni relativo *bonus*): per le classifiche dell'attività agonistica; per la *Coppa Disciplina*; per l'attività giovanile; per la partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*; per gli anni d'ininterrotta affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C.; le **penalità**; i **motivi di preclusione**; i **motivi di esonero dalle preclusioni**; le **modalità di presentazione** della domanda di ammissione / riammissione.

In via specifica, come già s'è fatto cenno, nel doveroso rispetto della volontà, chiaramente manifestata dai Delegati delle società del C.R. Campania – L.N.D., particolarmente in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997, sono stati confermati gli aggiornamenti e le integrazioni già in vigore dalla stagione sportiva 1999/2000, con la valorizzazione delle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio.

L'estensione del beneficio dell'esonero dalla preclusione (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato consentito anche dalla pubblicazione, nell'intero quadriennio di riferimento, delle relative graduatorie, non più limitate – come si verificava negli anni sportivi precedenti la Presidenza di Guglielmo Scarlato – alle sole società prime classificate nelle graduatorie di *Coppa Disciplina* dei rispettivi Campionati.

**Al fine di evitare che la domanda di ammissione / riammissione sia dichiarata nulla, si richiama l'attenzione su quanto stabilito alla lettera I) di questi *Criteria* (Modalità di presentazione della domanda di ammissione / riammissione), in particolare ai nn. 2) e 4):**

- il n. 2) disciplina i termini temporali e le modalità di recapito al C.R. Campania – L.N.D. (**soltanto a mano**, con la sancita esclusione di qualsiasi altro sistema);
- il n. 4) prescrive l'obbligo di depositare, presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione / riammissione, la documentazione completa per l'iscrizione al Campionato 2012/2013, **al quale si chiede di partecipare**, compreso il relativo versamento, da eseguire **esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania, **con assoluta inefficacia ed, anzi, inammissibilità di qualsiasi altra modalità del versamento medesimo**.

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2000/2001, è in vigore, in ordine alle domande di ammissione / riammissione ai Campionati di Categoria superiore, una penalità di punti 10=(dieci) per la mancata partecipazione, con almeno un dirigente, da parte di ogni singola società istante, ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*. Con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003, ossia dal 1°luglio 2002, è stato e sarà attribuito un *bonus*, nella misura di tre punti, a favore delle società, che avranno partecipato con almeno tre dirigenti ai *Corsi* in argomento, non esclusi quelli che saranno indetti nella corrente stagione sportiva (2011/2012).

Il C.R. Campania ha deliberato (con decorrenza dalle ammissioni / riammissioni della stagione sportiva 2010/2011) di attribuire, un ulteriore punto, per ogni dirigente oltre l'indicato limite di tre (fino ad un massimo di cinque, per cinque o più dirigenti che abbiano partecipato ai *Corsi* in argomento).

**Nella corrente stagione sportiva saranno indetti almeno altri quattro *Corsi* (rispettivamente, presso gli Atenei *Federico II* di Napoli e di Salerno, nonché a Benevento e Caserta, o presso le rispettive *Università degli Studi*, o presso le relative sedi provinciali del C.O.N.I.).**

A richiesta diretta delle società (almeno quindici per ogni singolo *Corso*) – formalizzata anche a mezzo fax, con timbro e firma dei rispettivi Presidenti e con la precisa indicazione della sede proposta (nel rispetto del relativo *Regolamento* e dei suoi principi ispiratori) – saranno indetti *Corsi* zonali.

Il *Regolamento Ufficiale* aggiornato dei *Corsi per Dirigenti Sportivi* ed i modelli (per la domanda di ammissione e la dichiarazione di autocertificazione) saranno pubblicati sul C.U., di questo C.R., che annuncerà il primo *Corso* dell'anno sportivo 2011/2012.

*Di seguito, si enunciano i Criteri di ammissione / riammissione ai Campionati di Categoria superiore, in ordine ai Campionati di Calcio a Cinque 2012/2013:*

**A) CAMPIONATI RELATIVI AI CRITERI: CALCIO A CINQUE SERIE C1 – CALCIO A CINQUE SERIE C2 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1 (EX “A”)**

**PERIODO DI RIFERIMENTO: STAGIONI SPORTIVE 2008/'09 – 2009/'10 – 2010/'11 – 2011/'12**

I *Criteri*, di seguito pubblicati, sono in vigore per l'ammissione / riammissione alla Categoria superiore, nella stagione sportiva 2012/2013, in relazione alle eventuali carenze nei singoli organici ed alla conseguenziale disponibilità di uno o più posti, vacanti nel rispettivo Campionato Regionale.

I Campionati Regionali interessati dai *Criteri* sono quelli di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque Serie C2 e Calcio a Cinque Femminile Serie C1 (ex “A”).

**Va premesso che:**

- per le società, la cui prima squadra sia di Calcio a Cinque maschile e che richiedano l'ammissione / riammissione in ambito maschile, non sarà attribuito alcun punteggio o “bonus”, in relazione ad eventuali squadre della stessa società, che abbiano svolto attività di Calcio a Cinque Femminile;
- per le società, la cui prima squadra sia di Calcio a Cinque femminile e che richiedano l'ammissione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1 (ex “A”), non sarà attribuito alcun punteggio o “bonus”, in relazione ad eventuali squadre della stessa società, che abbiano svolto attività di Calcio a Cinque Maschile;
- per la richiesta di ammissione / riammissione in ambito maschile, presupposto imprescindibile è la continuativa attività, in ambito maschile, della prima squadra della società, per il periodo pluriennale di riferimento;
- per la richiesta di ammissione / riammissione in ambito femminile, presupposto imprescindibile è la continuativa attività, in ambito femminile, della prima squadra della società, per il periodo pluriennale di riferimento.

Il modello C5/AMM (relativo alla domanda di ammissione o riammissione ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque – Serie C2 e Calcio a Cinque Femminile Serie C1 – ex “A”) è pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale (Attività di Calcio a Cinque) della stagione sportiva di 2012/2013.

Le carenze in organico, in ordine al Campionato Regionale 2012/2013 di Calcio a Cinque – Serie C1 e/o Calcio a Cinque – Serie C2, potranno verificarsi:

- 1) a seguito di eventuale esito – favorevole per le società campane – della stagione sportiva 2011/2012, in ordine al rapporto tra le società (per l'appunto, campane) retrocesse dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque – Serie B e quelle promosse a tale Campionato di Serie C1 campano;
- 2) a seguito di eventuale fusione, tra due o più società;
- 3) a seguito di eventuale rinuncia, di una o più società, al rispettivo Campionato di competenza.

Le carenze in organico, in ordine al Campionato Regionale 2012/2013 di Calcio a Cinque Femminile Serie C1 (ex "A"), potranno verificarsi solo a seguito dei punti 2) e 3) innanzi indicati.

## **B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DA SOCIETÀ CHE, NEL QUADRIENNIO DI RIFERIMENTO, ABBIANO PROCEDUTO A FUSIONE, O A SCISSIONE**

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbiano proceduto a fusione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C. con decorrenza dall'anno sportivo 2008/2009 (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2012/2013, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2012/2013), ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

- a) sarà valutata la società dal titolo sportivo superiore all'atto della ratifica;
- b) in caso di fusione tra società aventi diritto allo stesso Campionato, sarà valutata, tra esse, esclusivamente quella col maggior punteggio complessivo.

Eventuali preclusioni, anche a carico di una sola delle società fuse, comportano che a carico della società sorta dalla fusione gravino le preclusioni medesime. Per l'eventuale esonero dalle preclusioni, si farà riferimento **esclusivamente** alla società direttamente gravata da esse.

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbiano proceduto a scissione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C., con decorrenza dall'anno sportivo 2008/2009 (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2012/2013, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2012/2013), ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

- ipotesi di scissione, che riguardi una delle società dei Campionati (Calcio a Cinque – Serie C1; Calcio a Cinque – Serie C2; Calcio a Cinque Femminile "A") dell'ambito di riferimento di questi *Criteria*, come società che conservi l'anzianità di affiliazione, **dalla quale si scinda** (come seconda società) un'altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*): in tale ipotesi (come dall'art. 20, comma 5, N.O.I.F.), non si determinerà alcuna variazione, in relazione alla società medesima, per quel che concerne l'applicazione di questi *Criteria*, sia in ordine ai requisiti (ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione), sia in ordine ai punteggi;
- ipotesi di scissione, che concerna una società, di uno dei Campionati (Calcio a Cinque – Serie C1; Calcio a Cinque – Serie C2; Calcio a Cinque Femminile "A") dell'ambito di riferimento di questi *Criteria*, **che si scinda** da altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*), la quale ultima conservi l'anzianità di affiliazione: in tale ipotesi, la società (di Calcio a Cinque – Serie C1; Calcio a Cinque – Serie C2; Calcio a Cinque Femminile Serie C1 – ex "A") scaturita dalla ratifica della scissione sarà considerata (nel rispetto dell'art. 20, comma 6, N.O.I.F.) di nuova affiliazione. Di conseguenza, essa rientrerà, con i relativi effetti negativi, nell'ambito di applicazione, di cui alla lettera G), n. 1), dei **Motivi di preclusione quadriennale**, di cui a questi *Criteria*.

## **C) PRINCIPIO DELLA PRIORITÀ ASSOLUTA A FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE EVENTUALMENTE RETROCEDERANNO "IN ECCEDEXENZA" DAL CAMPIONATO 2011/2012**

Il beneficio, di cui a questo paragrafo, è in vigore a decorrere dall'anno sportivo 1998/99, a seguito delle retrocessioni in eccedenza, determinatesi al termine della stagione sportiva 1997/98.

**È riservata priorità assoluta** (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per qualsiasi motivo determinati), **ai fini della conservazione dei titoli sportivi di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque – Serie C2 e Calcio a Cinque – Serie C1 (ex "A"), alle società, che eventualmente retrocederanno in eccedenza**, al termine dell'anno sportivo 2011/2012, da uno dei Campionati medesimi.

Entro il limite della copertura degli eventuali posti vacanti in organico, le società beneficiarie sono esentate dall'obbligo di presentazione della domanda di riammissione.

Il beneficio dell'eventuale inserimento d'ufficio nell'organico del Campionato di Categoria superiore (rispetto a quello, al quale ogni singola società, destinataria del provvedimento, era retrocessa in eccedenza) non equivale a riammissione al Campionato di categoria superiore. Di conseguenza, fino alla validità del beneficio in argomento, le società che abbiano usufruito, nel quadriennio di riferimento, del beneficio del predetto inserimento d'ufficio, o che possano usufruirne in futuro, non saranno gravate da preclusione conseguente a precedente riammissione. A loro carico (in ragione della circostanza che la loro debba essere considerata una *non retrocessione*), non sarà neppure applicata la penalità, rispettivamente prevista per la retrocessione dal Campionato, al quale abbiano partecipato nella stagione sportiva immediatamente precedente.

#### **D) CRITERI DI VALUTAZIONE E DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE QUADRIENNALE**

1) Posizione di classifica: nel senso della sommatoria quadriennale dei punteggi connessi alle posizioni conseguite in ogni singolo Campionato del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione (con le precisazioni, di cui alla lettera E1, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);

2) posizione nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*, in relazione ad ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in ordine alla prima squadra ed (esclusivamente per i Campionati espressamente indicati negli appositi capoversi) all'eventuale "squadra riserve": con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E2, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);

3) attività giovanile, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione: con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E3);

4) partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*: con computo generale dei punteggi e delle penalità (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E4, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);

5) durata dell'attività sportiva, ininterrotta, nell'ambito di una Lega Nazionale della F.I.G.C.: con punteggio da determinare nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E5;

6) penalità: con eventuale sommatoria quadriennale, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera F).

#### **E) PUNTEGGI**

**E1) Posizione di classifica** per ogni singola stagione sportiva nel quadriennio, riferita alla *prima squadra* (distinta in *Calcio a Cinque Maschile o Femminile – se trattasi di ammissione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1 – ex "A"*), nel rispettivo girone del Campionato, eventualmente superiore a quello di Calcio a Cinque Serie C1, ovvero in quello di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque – Serie C2, Calcio a Cinque – Serie D, Calcio a Cinque Serie Femminile Serie C1 – ex "A" e Calcio a Cinque Femminile Serie C2 – ex "B" (il punteggio viene riconosciuto anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società, ad eccezione delle posizioni successivamente definite dalle fasi dei *Play-off* o dei *Play-out*, in ordine alle quali si farà riferimento alla classifica consequenziale ai medesimi *Play-off* e *Play-out*):

- Prima classificata	<b>punti 25</b>
- Seconda classificata, dopo spareggio per il 1° posto	<b>punti 22</b>
- Seconda classificata, senza spareggio	<b>punti 20</b>
- Terza classificata	<b>punti 18</b>
- Quarta classificata	<b>punti 15</b>
- Quinta classificata	<b>punti 12</b>
- dalla Sesta all'ultima classificata	<b>punti 00</b>

*N.B.: Per le società di affiliazione successiva all'anno sportivo 2001/02, il punteggio viene calcolato per i soli anni sportivi di partecipazione ai Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1, C2 e D:*

Sono attribuiti i seguenti punteggi, in ordine alla **Coppa Italia di Calcio a Cinque**, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

**punti cinque** alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

**punti quindici** alla società vincitrice della fase regionale.

In relazione alla fase nazionale, alle società di questo C.R. Campania saranno attribuiti ulteriori punti, cumulabili tra loro e cumulabili con i quindici della vittoria nella fase regionale, come segue:

**punti quindici** alla società perdente la gara di finale della fase nazionale;

**ulteriori punti venticinque, in ragione della vittoria nella fase nazionale.**

*Con decorrenza dalla stagione sportiva 2005/2006 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Calcio a 5 della stagione sportiva 2006/2007), i punteggi relativi alla Coppa Italia di Calcio a Cinque, sia in ordine alla fase regionale sia in ordine a quella nazionale, saranno uniformati a quelli previsti per la Coppa Italia Dilettanti.*

Sono attribuiti i seguenti punteggi, in ordine alla **Coppa Italia di Calcio a Cinque – Serie D**, per ogni anno sportivo:

**punti cinque** alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

**punti dieci** alla società vincitrice della fase regionale.

Al punteggio da posizioni di classifica si aggiunge il seguente **"bonus" annuo**, corrispondente al Campionato al quale la società abbia partecipato in ciascuna delle quattro stagioni sportive di riferimento, anche nell'ipotesi di punteggio equivalente a zero in ordine alla posizione di classifica:

- <b>Campionato superiore a quello di Calcio a Cinque – Serie C1</b>	<b>punti 12</b>
- <b>Calcio a Cinque – Serie C1</b>	<b>punti 8</b>
- <b>Calcio a Cinque – Serie C2</b>	<b>punti 4</b>
- <b>Calcio a Cinque Femminile Serie C1 – ex "A"</b>	<b>punti 4</b>

*Con decorrenza dalla stagione sportiva 2005/2006 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2006/2007), viene attribuito un "bonus" di **punti 4 per la partecipazione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1 – ex "A"**.*

Inoltre, viene attribuito un **"bonus" di punti quindici**, esclusivamente in relazione alla domanda di riammissione, presentata per l'anno sportivo immediatamente successivo a quello di disputa della rispettiva fase dei **Play-off** alla società eliminata nell'ultimo turno delle gare di **Play-off**, validi per l'accesso al Campionato di Categoria superiore.

*Con decorrenza dalla stagione sportiva 2005/2006 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria che fu predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2006/2007), il **bonus** di cui al precedente capoverso **sarà sostituito da un bonus equivalente al 10% del punteggio totale conseguito** in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione. Il bonus di cui innanzi sarà riconosciuto esclusivamente in relazione alla domanda di riammissione, presentata per l'anno sportivo **immediatamente successivo** a quello di disputa della rispettiva fase dei **Play-off**.*

Viene, altresì, riconosciuto un **"bonus"**, equivalente al **25% del punteggio totale** conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, ossia risultante dalla sommatoria di tutti i punteggi e di ogni eventuale "bonus", di cui alla lettera D) – **Criteri di valutazione e di determinazione del punteggio totale quadriennale** –, con detrazione delle eventuali penalità, ad ogni singola società che, a seguito di **spareggio**, abbia perso il titolo sportivo della stagione 2011/2012, o non abbia conseguito quello superiore. Il **"bonus"** del 25% del punteggio totale viene attribuito esclusivamente in relazione alla domanda di ammissione / riammissione, presentata per l'anno sportivo immediatamente successivo a quello di disputa del relativo spareggio. Dall'attribuzione del "bonus" del 25% sono escluse le società, che retrocederanno al Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2 e Calcio a Cinque – Serie D a seguito di esito negativo della fase dei **Play-out** dei rispettivi Campionati Regionali di Calcio a Cinque – Serie C1 e Calcio a Cinque – Serie C2.

**Con decorrenza dalla stagione sportiva 2005/2006** (ovvero, a decorrere dalla graduatoria che fu predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2006/2007), ad ogni singola società che, a seguito di esito negativo della fase dei **Play-out**, abbia perso il titolo sportivo di Calcio a Cinque – Serie C1 e Calcio a Cinque – Serie C2, sarà riconosciuto un **“bonus”**, equivalente al **10% del punteggio totale** conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, ossia risultante dalla sommatoria di tutti i punteggi e di ogni eventuale "bonus", di cui alla lettera D) – **Criteria di valutazione e di determinazione del punteggio totale quadriennale** –, con detrazione delle eventuali penalità. Il **“bonus”**, di cui a questo capoverso, **in ordine al quadriennio** di riferimento della relativa domanda di riammissione: a) viene attribuito esclusivamente in relazione alla domanda di riammissione, presentata per l'anno sportivo immediatamente successivo a quello di disputa della rispettiva fase dei **Play-out**; b) può essere attribuito una sola volta; c) non è cumulabile con alcun altro **“bonus”** analogo (da spareggio). Non viene, viceversa, attribuito alcun **“bonus”**, in relazione alla fase dei **Play-off**, essendo essa – nell'ambito di questo C.R. – finalizzata esclusivamente alla determinazione delle posizioni in classifica (dalla seconda alla quinta) nel rispettivo girone del Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C1 e Serie C2.

**E2) Posizioni nella speciale graduatoria della Coppa Disciplina** – Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alla **prima squadra** ed all'eventuale "squadra riserve" (entrambe, esclusivamente di **Calcio a Cinque** maschile, o femminile se trattasi di ammissione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1 – ex "A"), in Campionato eventualmente superiore a quello di Calcio a Cinque – Serie C1, ovvero nei Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1 e Calcio a Cinque – Serie C2, Calcio a Cinque – Serie D, Regionale **Juniores** di Calcio a Cinque, ed in ordine ai Campionati Femminili (Calcio a Cinque Serie C1 – ex "A" e Calcio a Cinque Serie C2 – ex "B") vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:

#### **Punti 25**

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004, alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alle **società pure** ed alle **“squadre riserve”** (**Juniores** Regionale / Provinciale di Calcio a Cinque), vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione (dal 2003/2004 in poi) nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in deroga a quanto stabilito al primo capoverso di questa lettera E2): **punti 15** (e non 25) .

Alle società classificate, a seguire (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società), nella **Coppa Disciplina**, vengono attribuiti, per ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, punti corrispondenti a quelli della tabella relativa alla rispettiva posizione in Campionato (ossia, a titolo esemplificativo: venti punti alla seconda classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del rispettivo Campionato, diciotto alla terza classificata nella graduatoria medesima, e così via), nei limiti di seguito specificati e con esclusione dei Campionati non espressamente elencati:

- fino alla terza classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Calcio a Cinque – Serie C1;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Calcio a Cinque – Serie C2 (\*);
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Calcio a Cinque – Serie D (\*) (9);
- fino alla terza classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Calcio a Cinque Juniores;
- fino alla seconda nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1 – ex "A";
- fino alla terza nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C2 – ex "B";

**\* Con decorrenza dalla stagione sportiva 2005/2006 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2006/2007), il punteggio relativo alla graduatoria di Coppa Disciplina sarà attribuito fino alla quinta classificata (e non più fino alla terza) per il Campionato di Calcio a Cinque – Serie C2 e fino all'ottava (e non più fino alla quinta) per il Campionato di Calcio a Cinque – Serie D. Per le stagioni sportive precedenti, fino ad esaurimento del relativo periodo quadriennale, sarà considerato efficace l'esonero come in precedenza indicato.**

\* Alle società classificate nella sesta, nella settima e nell'ottava posizione saranno attribuiti, rispettivamente, **punti 10=(dieci), punti 9=(nove) e punti 8=(otto)**;

Alle società classificate a seguire, con la "squadra riserve", anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società), nella *Coppa Disciplina*, vengono attribuiti, per ogni singola stagione sportiva del quadriennio, punti fino alla terza classificata, come di seguito indicati: **punti 10** alla seconda classificata e **punti 5** alla terza classificata.

Sarà attribuito il seguente "**bonus**" in relazione ad ogni **stagione sportiva** per la quale la singola società abbia conseguito il punteggio, relativo alla **prima posizione in Coppa Disciplina** (sono assolutamente escluse, dall'attribuzione del "**bonus**", le società classificate nelle posizioni successive alla prima):

- <b>Campionato superiore a quello di Calcio a Cinque – Serie C1</b>	<b>punti 12</b>
- <b>Calcio a Cinque – Serie C1</b>	<b>punti 8</b>
- <b>Calcio a Cinque – Serie C2</b>	<b>punti 4</b>
- <b>Calcio a 5 Femminile Serie C1 – ex "A"</b>	<b>punti 4</b>

**E3) Attività giovanile** (esclusivamente di *Calcio a Cinque* Maschile o *Femminile* – se trattasi di ammissione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1 – ex "A") nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e/o del Settore per l'attività giovanile e scolastica, per ogni stagione sportiva, con esclusione dei Campionati o Tornei, in relazione ai quali la singola squadra sia stata esclusa dalla classifica finale, o abbia comunque totalizzato quattro rinunce a gare:

- per ogni singola squadra **Juniores di Calcio a 5 Nazionale, Juniores di Calcio a 5 Regionale** **punti 2**

- per ogni singola squadra **Allievi (Regionali o Provinciali, di Calcio a 5), o Giovanissimi (Regionali o Provinciali, di calcio a 5)** **punti 1**

Ad ogni società vincitrice, con la propria "squadra riserve", del rispettivo girone del Campionato **Juniores di Calcio a Cinque**, saranno attribuiti **punti tre** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio).

Ad ogni società vincitrice, con la propria "squadra riserve", del titolo regionale del Campionato **Juniores di Calcio a Cinque**, saranno attribuiti **punti sette** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più titoli regionali, nel quadriennio).

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2005/2006 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2006/2007), sarà gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione dei due punti in ordine alla partecipazione annuale, ogni società che abbia rinunciato, con la propria "squadra riserve", a più di una gara nel rispettivo girone del Campionato Juniores di Calcio a Cinque** (a livello Regionale, o Provinciale). Ai fini della penalizzazione in argomento, saranno computate anche le gare, in riferimento alle quali la "squadra riserve", sia stata sanzionata con la gara persa per inferiorità numerica sopravvenuta nel corso della gara.

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2005/2006 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2006/2007), sarà gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione dei due punti in ordine alla partecipazione annuale, ogni società di Calcio a Cinque Serie C1**, che, con la propria "squadra riserve", abbia rinunciato alla partecipazione annuale al Campionato *Juniores di Calcio a Cinque* (a livello Regionale, o Provinciale), o ne sia stata esclusa, per aver superato il numero massimo consentito di rinunce a gare.

Nessuna penalità viene addebitata e nessun punteggio viene attribuito – fatti salvi esclusivamente i due punti relativi alla tabella dei punteggi, di cui al primo capoverso di questa lettera E3) –, in ordine all'eventuale partecipazione al Campionato Nazionale *Juniores di Calcio a Cinque*, in ragione della circostanza che trattasi di attività che: esula da quella del C.R. Campania; è autorizzata in via straordinaria; contraddice l'esigenza di incentivazione e valorizzazione del Campionato Regionale *Juniores di Calcio a Cinque*. Non sono escluse, dalla mancata attribuzione di punteggio in ordine al Campionato Nazionale *Juniores di Calcio a Cinque*, neppure le eventuali, seguenti risultanze: la prima posizione nel rispettivo girone; la qualificazione alla fase finale; la qualificazione ai turni successivi nell'ambito della fase finale; la vittoria nella gara di finale nazionale.

**E4) Partecipazione ai Corsi per Dirigenti Sportivi:** la partecipazione con almeno un dirigente ai Corsi per Dirigenti Sportivi, indetti da questo C.R., sia ad uno di quelli già conclusi, sia ad uno dei quattro che saranno organizzati nella corrente stagione sportiva, comporta la non applicazione della penalità di 10 punti, così come riportato alla lettera F) di questi *Criteri (Penalità)*.

La partecipazione con almeno tre dirigenti ai Corsi in argomento, non esclusi quelli che si terranno nella corrente stagione sportiva, prevede l'attribuzione di un "**bonus**" determinato come segue:

Partecipazione di <b>almeno tre dirigenti</b>	<b>punti 3</b>
Partecipazione di <b>almeno quattro dirigenti</b>	<b>punti 4</b>
Partecipazione di <b>almeno cinque dirigenti</b>	<b>punti 5</b>
Partecipazione di <b>sei, o più dirigenti</b>	<b>punti 5</b>

Per le penalità ed il *bonus*, saranno tenuti in considerazione tutti i sessantadue *Corsi* tenuti in precedenza (ossia, i sessantuno *Corsi* a partire dalla stagione sportiva 1994/'95 in poi, oltre a quello della stagione sportiva 1992/'93), nonché i *Corsi* che saranno organizzati e che inizieranno entro il 30 giugno 2012, con pubblicazione (sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania – L.N.D., in data antecedente la delibera, del Comitato medesimo, relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2012/2013) dell'elenco dei candidati, che avranno superato, con esito positivo, le *Tesine finali*. Al fine del computo di cui innanzi, saranno valide le indicazioni, relative ai partecipanti ai *Corsi* ed alle rispettive società, di appartenenza all'atto della partecipazione al **Corso di riferimento**, già pubblicate sui Comunicati Ufficiali di questo C.R., e che, per i *Corsi* 2011/2012, saranno parimenti pubblicate sui Comunicati medesimi.

**E5) Affiliazione ed attività sportiva** (quest'ultima, esclusivamente di *Calcio a Cinque* maschile, senza interruzione alcuna per la partecipazione esclusiva all'attività di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Undici*, nel periodo pluriennale di riferimento della domanda di ammissione / riammissione e viceversa, per le società di *Calcio a Cinque Femminile*). Per ogni stagione sportiva di affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., senza soluzione di continuità e con il **limite massimo di punti 40** (non saranno computati gli anni di eventuale affiliazione ed attività, anche riferite esclusivamente all'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, precedenti l'affiliazione ed attività sportiva nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti), vengono attribuiti:

**punti 1**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio da affiliazione, di cui a questa lettera E5), si individua come interruttiva dell'attività sportiva nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. anche l'eventuale attività, svolta in via esclusiva, per una o più stagioni sportive, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica della F.I.G.C.*

Come da anni preannunciato, con decorrenza dalla stagione sportiva 2005/2006 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2006/2007), il limite massimo di punti sarà elevato a 35=trentacinque. **Con decorrenza dalla stagione sportiva 2010/2011 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2011/2012), il limite massimo di punti sarà elevato a 40=quaranta.**

## **F) PENALITÀ**

**Penalità da retrocessione** - Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione di ogni eventuale **retrocessione** al Campionato inferiore nella singola stagione sportiva, ad eccezione delle retrocessioni *in eccedenza*, superate da *inserimento d'ufficio*, come specificato alla lettera C) di questi *Criteri*:

- da un Campionato superiore a quello di Calcio a 5 Serie C1	<b>punti - 2</b>
- dalla Serie C1	<b>punti - 4 (*)</b>
- dalla Serie C2	<b>punti - 8 (*)</b>
- dalla Femminile Serie C1 – ex "A"	<b>punti - 4 (*)</b>

(\*) *La penalità vige anche per le retrocessioni a seguito della fase dei Play-out.*

**Penalità relativa al campo di gioco** – Complessiva ed unica, per qualsiasi categoria, da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione della non coincidenza, riferita all'anno sportivo 2011/2012, del **campo di gioco** con il Comune, nel quale la singola società risulti avere sede, con le seguenti eccezioni: a) l'ipotesi che non esista, nel Comune della sede federale della società, un campo di gioco omologato per il Campionato al quale la società medesima abbia partecipato nell'anno sportivo 2011/2012; b) il caso di indisponibilità, del campo del Comune in argomento, documentata all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza 2011/2012, o comunque non oltre il 30 settembre 2011); c) la circostanza che il Comune del campo di gioco e quello della sede sociale siano confinanti:

**punti – 20 (\*)**

(\*) *Con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni/riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2004/2005), la penalizzazione – relativa alla non coincidenza del Comune del campo di gioco con il Comune della sede sociale, con le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c) – è fissata in **punti – 20.***

**Penalità relativa ai Corsi per Dirigenti Sportivi** – Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in ragione della **mancata partecipazione, con almeno un dirigente, ai sessantadue Corsi per Dirigenti Sportivi**, già organizzati da questo C.R. o a quelli che saranno organizzati nella corrente stagione sportiva 2011/2012 (in ordine alle modalità di applicazione delle penalità in argomento, si veda quanto enunciato in ordine all’attribuzione di ogni singolo, rispettivo **Bonus**):

**punti –10**

### **G) MOTIVI DI PRECLUSIONE QUADRIENNALE**

Sono in vigore i seguenti motivi di **preclusione quadriennale** all'ammissione / riammissione, relativi, per ogni singola società istante:

- al numero di anni, inferiore a quattro compiuti (tre per l’ammissione alla Serie C2 e due per l’ammissione alla Femminile “A”), di affiliazione ed attività nell’ambito di una Lega, come dal n. 1 di questa lettera G) dei *Criteri*;
- alle motivazioni, espressamente specificate ai nn. da 2) ad 11) di questa lettera G) dei *Criteri*, **in ordine al quadriennio di riferimento della rispettiva domanda di ammissione / riammissione.**

Con specifica in dettaglio, i motivi di preclusione quadriennale sono quelli di seguito enunciati:

- *in ordine alla temporalità quadriennale del periodo di riferimento, come dalla lettera A) di questi Criteri:*

1) affiliazione, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. e partecipazione ai relativi Campionati, come segue:

- a) successivi alla stagione sportiva 2008/2009, per le ammissioni al Campionato di Serie C1;
- b) successivi alla stagione sportiva 2009/2010, per le ammissioni al Campionato di Serie C2;
- c) successivi alla stagione sportiva 2010/2011, per le ammissioni al Campionato Femminile Serie C1 – ex “A”.

- *in ragione della gravità, sotto il profilo della violazione dei principi ispiratori dell’attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, i cui relativi provvedimenti disciplinari siano stati pubblicati (o siano, comunque, divenuti definitivi alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione / riammissione) sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D., ovvero, esclusivamente in ordine all’attività della L.N.D., sui Comunicati Ufficiali dei Comitati Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno:*

2) uno o più illeciti sportivi, od una o più violazioni della normativa antidoping, sanzionati, in qualsiasi misura, anche attraverso un singolo tesserato;

3) squalifica del campo di gioco, complessivamente superiore a quattro giornate;

4) singola inibizione, per qualsiasi motivazione (inclusa quella in applicazione della normativa, di cui all’art. 11 bis C.G.S. – “*Violazione della clausola compromissoria*” – in ordine all’art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.), a carico di persona indicata, sul C.U. di pubblicazione, come dirigente, eccedente il limite temporale di anni uno; singola inibizione, a carico di tecnico, o di altra persona, non indicata sul C.U. di pubblicazione come dirigente (ad esempio, massaggiatore o “assistente di parte dell’arbitro”), eccedente il limite temporale di anni tre; singola squalifica, a carico di calciatore, eccedente il limite temporale di anni tre;

- *in ragione dell’esigenza di assicurare parità di trattamento, in conformità a questi Criteri, ad ogni società / associazione sportiva dilettantistica del C.R. Campania – L.N.D.:*

5) precedente ammissione / riammissione, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D., riferita ai Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque – Serie C2 e Calcio a Cinque Femminile Serie C1 – ex “A”. **Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha determinato che tale preclusione non possa essere sanata da alcuna posizione utile in Coppa Disciplina se la società istante sia stata ammessa o riammessa nelle stagioni sportive 2010/2011 e/o 2011/2012;**

- *in ragione della gravità, sotto il profilo del nocumento alla regolarità dell’attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, che si siano verificati in una o più stagioni sportive del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:*

6) rinuncia/e all'iscrizione al Campionato di competenza (ovvero – su decisione del competente organo della F.I.G.C. – mancata/e ammissione/i ad esso);

7) rinuncia, nel corso di un singolo Campionato di competenza della prima squadra, ad un numero di gare superiore a due;

8) esclusione dalla classifica del singolo Campionato di competenza della prima squadra;

• *in ragione della particolare negatività (aggravata – per alcuni di essi – dalla qualificazione di “attività giovanile della Lega Nazionale Dilettanti”, attribuita ai relativi Campionati) dello/degli episodio/i di riferimento:*

**9) con decorrenza dall'anno sportivo 2002/2003 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria che fu predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2003/2004), esclusione, per motivi disciplinari, dal Campionato della eventuale “squadra riserve” (Juniores di Calcio a Cinque);**

• *in ragione della gravità, sia della violazione dell'ordinamento sportivo, sia della lesione alla sua autonomia, che si configurano nello/negli episodi di riferimento:*

**10) a decorrere dalla graduatoria che fu predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2008/2009, penalizzazione/i in classifica (disposta/e a seguito di violazioni successive alla data di pubblicazione di questo Comunicato Ufficiale), in applicazione della normativa, di cui all'art. 11 bis C.G.S. (“Violazione della clausola compromissoria”), in ordine all'art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.;**

• *in ragione del grave nocumento che ne deriverebbe, sotto il profilo della regolarità dei Campionati:*

**11) a decorrere dalla graduatoria che fu predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2008/2009, mancata presentazione, per qualsiasi motivo, nell'ambito di questo C.R. Campania – L.N.D.:**

**a) ad una gara (anche ad una sola, delle eventuali gare), di spareggio (sia in ordine ai *Play-off* e/o ai *Play-out* dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque – Serie C2, Calcio a Cinque Femminile Serie C1 – ex “A”, sia di qualsiasi altra Categoria), sia che essa sia finalizzata alla conservazione del titolo sportivo d'appartenenza della relativa società, sia che essa sia finalizzata all'acquisizione del titolo sportivo della Categoria superiore;**

**b) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare) dei quarti di finale, di semifinale, o di finale della Fase Regionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque, o della Coppa Campania di Calcio a Cinque “D”, o della Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile;**

**c) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare) della Fase Nazionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque.**

#### **H) ESONERO DALLE PRECLUSIONI QUADRIENNALI**

Nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, l'esonero dalle preclusioni quadriennali (sia quello da prima posizione, sia quello di cui alle posizioni successive), sarà valido ed efficace sia nell'ipotesi che la preclusione preceda la posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, che comporta il beneficio dell'esonero, sia nell'ipotesi che la preclusione sia successiva, rispetto al conseguimento della posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* medesima, dalla quale consegue la neutralizzazione della preclusione quadriennale stessa.

**Sarà sempre e comunque esclusa, dal beneficio del relativo esonero, la preclusione quadriennale, di cui al n. 2 della lettera G): uno o più illeciti sportivi, sanzionati anche attraverso un singolo tesserato.**

**In ordine alla preclusione, di cui al n. 5 della lettera G): precedente ammissione / riammissione, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha determinato che tale preclusione non possa essere sanata da alcuna posizione utile in Coppa Disciplina se la società istante sia stata ammessa o riammessa nelle stagioni sportive 2010/2011 e/o 2011/2012.**

Come già precisato nella *Premessa* di questi *Criteri*, il beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato – nel doveroso rispetto della volontà dei Delegati delle società, in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997 – ampliato in conformità all'analoga estensione, relativa all'attribuzione del punteggio, come indicata alla lettera E2) di questi *Criteri*. Qui di seguito, l'estensione del beneficio (dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, in ragione della posizione in *Coppa Disciplina*) viene riportata integralmente:

- fino alla terza classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Calcio a Cinque – Serie C1;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Calcio a Cinque – Serie C2 (\*);
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Calcio a Cinque – Serie D (\*);
- fino alla terza classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Calcio a Cinque Juniores;
- fino alla seconda nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1 – ex "A";
- fino alla terza nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C2 – ex "B";

**\* Con decorrenza dalla stagione sportiva 2005/2006 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria che fu predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2006/2007), l'esonero dalle preclusioni, è efficace fino alla quinta classificata (e non più fino alla terza) per il Campionato di Calcio a Cinque – Serie C2 e fino all'ottava (e non più fino alla quinta) per il Campionato di Calcio a Cinque – Serie D. Per le stagioni sportive precedenti, fino ad esaurimento del relativo periodo quadriennale, sarà considerato efficace l'esonero come in precedenza indicato.**

Costituisce, *de iure*, motivo di esonero dalle preclusioni quadriennali, ogni provvedimento straordinario, eventualmente adottato dalla F.I.G.C. (in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2012/2013), che – a favore di una, o più, tra le società che abbiano presentato la relativa domanda di ammissione / riammissione – annulli uno, o più, tra i **Motivi di preclusione quadriennale**, prescritti alla lettera G) di questi *Criteri*, fatta salva l'eccezione, di cui al secondo capoverso di questa lettera H) dei *Criteri* medesimi.

In ordine all'efficacia del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, di cui alla lettera G) di questi *Criteri*, contraddistinte dai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), vigono (sulla base della delibera del C.R. Campania – L.N.D., di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 9 settembre 1993 del Comitato medesimo ed in doverosa applicazione dei criteri analogici) le seguenti disposizioni, in relazione al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:

- la *prima posizione* nella graduatoria della *Coppa Disciplina* – in uno degli anni sportivi del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione ed in uno dei Campionati, di cui alla lettera E2 di questi *Criteri* – neutralizza una o più preclusioni quadriennali, verificatesi nel periodo di riferimento della domanda di ammissione / riammissione;
- alla società beneficiaria dell'esonero, anche relativo ad una sola preclusione quadriennale, non sono attribuiti né il punteggio relativo alla prima posizione nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, né il relativo *bonus*;
- nell'ipotesi che una singola società, gravata da **una sola preclusione**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, vigono le seguenti disposizioni:

A) la prima posizione (o comunque la posizione), con punteggio eventualmente più favorevole alla società istante, neutralizzerà la preclusione (senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alla cennata prima posizione nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*);

B) la prima posizione residua (o le altre, se ne residueranno due, o più), o comunque la/e posizione/i residua/e, con punteggio eventualmente meno favorevole alla società istante – senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, dell'eventuale (o degli eventuali) *bonus* – sarà/saranno computata/e ai fini del punteggio per l'ammissione / riammissione;

• nell'ipotesi che una singola società, gravata da **due o più preclusioni**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, ad evitare – ad esempio – che una singola società, sempre sulla base degli stessi meriti sportivi, possa usufruire del beneficio dell'ammissione / riammissione per più anni consecutivi, superando la preclusione da precedente ammissione / riammissione proprio in ragione delle ripetute posizioni in *Coppa Disciplina*, vigono le seguenti disposizioni:

a) le prime posizioni (anche in numero di due, o di più di due) nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio, indipendentemente dal loro numero, varranno esclusivamente a neutralizzare le preclusioni stesse, indipendentemente dal loro numero, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*;

b) ad ognuna delle altre posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio – nei limiti indicati in ordine all'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali – corrisponde l'esonero da una singola preclusione quadriennale, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*.

## **I) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE**

Le domande saranno validamente presentate con decorrenza dal primo giorno utile per le iscrizioni al Campionato di riferimento. Le domande presentate in data antecedente al primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento saranno nulle. Esse, se già presentate in periodo non consentito, dovranno essere ripresentate nel periodo temporale prescritto.

Ai fini della necessaria esattezza del versamento, le società istanti avranno cura di informarsi preventivamente, presso l'Ufficio Contabilità del Comitato, dell'importo risultante, alla chiusura dell'anno sportivo 2011/2012, quale saldo attivo o passivo (rispettivamente da detrarre, o da aggiungere al versamento dell'importo relativo all'iscrizione).

I termini temporali da rispettare, a pena di nullità, per la presentazione della domanda di ammissione / riammissione, saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 1 dell'anno sportivo 2012/2013.

Le **modalità di presentazione**, come enunciate in questo paragrafo, devono essere rispettate, **a pena di nullità** della relativa domanda di ammissione / riammissione, **con assoluta inefficacia ed anzi inammissibilità** – trattandosi di concorso relativo ad interessi sportivi di plurimi terzi – anche dell'eventuale dimostrazione di **causa di forza maggiore**, che abbia impedito il rispetto delle modalità, di seguito enunciate, in dettaglio, in ordine ad ogni singola domanda:

1) essa dovrà essere redatta, timbrata e sottoscritta sull'apposito modello (che sarà pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2012/2013), da ogni singola società interessata, previa sua integrale compilazione, nel rispetto di tutte le modalità, enunciate in questa lettera I) dei *Criteri*;

2) dovrà essere recapitata al C.R. Campania – L.N.D., *esclusivamente* a mano (ad evitare potenziali, insanabili disguidi e non riparabili ritardi di recapito, **sono escluse tutte** le altre modalità: a titolo di esempio, spedizione a mezzo servizio postale; trasmissione a mezzo telefax; recapito a mezzo corriere), nei giorni e negli orari di apertura del Comitato, con decorrenza dal primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento ed entro il termine che sarà fissato, quale scadenza per le domande di ammissione / riammissione, sul Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2012/2013. Saranno **nulle** le domande, che precederanno il primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento, o che non perverranno al C.R. Campania entro il termine, di cui al richiamato C.U. n. 1, anche se spedite a mezzo raccomandata postale, o con modalità equipollente;

3) eventuali proroghe all'iscrizione al singolo Campionato, che saranno eventualmente concesse alle società aventi diritto, non comporteranno la proroga automatica della presentazione della domanda di ammissione / riammissione, la quale proroga dovrà, eventualmente, essere appositamente deliberata ed espressamente pubblicata sul Comunicato Ufficiale;

4) contestualmente alla domanda di ammissione / riammissione, sarà depositata, presso il C.R. Campania – L.N.D., con le modalità e nel rispetto dei termini temporali, iniziale e finale, di cui al precedente n. 2), la documentazione per l'iscrizione al Campionato, per il quale si propone la domanda medesima. In particolare, saranno consegnati: *a)* attestato di disponibilità – sul modello predisposto da questo C.R. – di un campo di gioco, omologato per il Campionato al quale si chiede di partecipare e non al Campionato al quale si ha titolo di prendere parte; *b)* versamento (ammesso **esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania, **con assoluta inefficacia ed, anzi, inammissibilità di qualsiasi altra modalità di versamento: ad esempio, di assegno bancario – cosiddetto “di conto corrente” –; di bonifico bancario; di assegno circolare nei termini, ma depositato oltre i termini; di danaro contante, ecc.) dell'importo stabilito per l'iscrizione al Campionato al quale si chiede di partecipare – e non al Campionato di Categoria inferiore, al quale, all'atto della domanda, si ha titolo a prendere parte – e di eventuali pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D., del Comitato Regionale Campania – L.N.D., di altre società, di tesserati; *c)* modello di censimento dei dirigenti.**

Nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del Comitato, sarà consentita la consultazione dei Comunicati Ufficiali delle stagioni sportive del quadriennio di riferimento, al fine della redazione puntuale della domanda di ammissione / riammissione.

La società che indichi, nella domanda di ammissione / riammissione, dati non corrispondenti al vero, sarà deferita alla Commissione Disciplinare;

Alle società non ammesse / non riammesse, al Campionato di Categoria superiore 2012/2013, sarà immediatamente restituita, a richiesta scritta, la differenza d'iscrizione.

Alle società non ammesse / non riammesse, al Campionato di Categoria superiore 2012/2013, non è consentita, neppure per causa di forza maggiore, la rinuncia al Campionato di competenza, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione / riammissione. L'eventuale rinuncia alla partecipazione al Campionato di competenza comporterà l'incameramento, al capitolo **“Ammende per rinuncia”** (con distribuzione, mediante accredito sul conto, a tutte le altre società affiliate al C.R. Campania – L.N.D.), dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione / riammissione, non escluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Alle società ammesse / riammesse al Campionato di Categoria superiore 2012/2013 non sono consentite, neppure per causa di forza maggiore, né la rinuncia al Campionato, al quale esse siano state ammesse / riammesse, né la rinuncia al Campionato, al quale avrebbero avuto titolo a partecipare, in ragione dell'esito sportivo della stagione sportiva 2011/2012, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione / riammissione: una delle due eventuali rinunce, di cui a questo capoverso, comporterà l'incameramento, al capitolo **“Ammende per rinuncia”** (con distribuzione, mediante accredito sul conto, a tutte le altre società affiliate al C.R. Campania – L.N.D.), dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione / riammissione, non escluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Le società che presenteranno la domanda di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 specificheranno, con dichiarazione vincolante, da allegare alla domanda medesima: *a)* la propria partecipazione (che peraltro è prescritta come obbligatoria), nell'ipotesi di esito positivo della domanda, alla Coppa Italia di Calcio a Cinque 2011/2012; *b)* se intendano o meno, nell'ipotesi di esito negativo della domanda, partecipare al Campionato *Juniors di Calcio a Cinque* 2012/2013.

L'obbligatorietà di partecipazione al Campionato *Juniors di Calcio a Cinque* 2012/2013 vige a pieno titolo anche per le società ammesse / riammesse, per il medesimo anno sportivo, al Campionato di Calcio a Cinque Serie C1, con le relative conseguenze: **in caso di mancata partecipazione, o di ritiro, addebito automatico, senza il preventivo procedimento disciplinare in vigore fino alla stagione sportiva 2009/2010 compresa, di una sanzione pecuniaria, fissata invariabilmente in euro 2.500,00 per le società di Calcio a Cinque – Serie C1.**

## MODELLO A/AMM C5

<b>DOMANDA DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE</b> <span style="float: right;"><b>2012/2013</b></span>
---

(6)

Il sottoscritto (1) \_\_\_\_\_, nella qualità di (2) \_\_\_\_\_ del (la)  
 (3) \_\_\_\_\_, matricola \_\_\_\_\_, che ha partecipato,  
 nell'anno sportivo 2011/2012, al Campionato di (4) \_\_\_\_\_, chiede che la  
 sunnominata società sia (5) \_\_\_\_\_ al Campionato Regionale di (6) \_\_\_\_\_ 2012/2013.

**A tal fine, consapevole della conseguenza del deferimento alla Commissione Disciplinare del C.R. Campania – L.N.D., nell'ipotesi di indicazione di dati non corrispondenti al vero nella domanda di (7) \_\_\_\_\_, dichiara quanto segue, in ordine alla società istante:**

**A) che non è gravata da alcuno degli undici motivi di preclusione assoluta all'ammissione o riammissione, pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 3 luglio 2012, del C.R. Campania – L.N.D.;**

**B) che le posizioni di classifica ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento, per i rispettivi Campionati di competenza, sono i seguenti:**

ANNO SPORTIVO 2008/2009	(8) _____	(9) _____	(10) _____
ANNO SPORTIVO 2009/2010	(8) _____	(9) _____	(10) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(8) _____	(9) _____	(10) _____
ANNO SPORTIVO 2011/2012	(8) _____	(9) _____	(10) _____

**C) che le posizioni di classifica nella “Coppa Disciplina” ed i relativi punteggi, nel quadriennio di riferimento, per i rispettivi Campionati di competenza, sono i seguenti:**

ANNO SPORTIVO 2008/2009	(11) _____	(12) _____	(13) _____
ANNO SPORTIVO 2009/2010	(11) _____	(12) _____	(13) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(11) _____	(12) _____	(13) _____
ANNO SPORTIVO 2011/2012	(11) _____	(12) _____	(13) _____

**D) che ha partecipato alla seguente attività giovanile ed ha vinto il girone di qualificazione nonché il titolo regionale:**

ANNO SPORTIVO 2008/2009	(14) _____	(15) _____	(16) _____
ANNO SPORTIVO 2009/2010	(14) _____	(15) _____	(16) _____
ANNO SPORTIVO 2010/2011	(14) _____	(15) _____	(16) _____
ANNO SPORTIVO 2011/2012	(14) _____	(15) _____	(16) _____

con il conseguenziale punteggio totale (17) \_\_\_\_\_

**E) che ha conseguito la ratifica dell'affiliazione alla F.I.G.C. nell'ambito della L.N.D., nell'anno sportivo (18) \_\_\_\_\_ e che, da quell'anno, ha ininterrottamente partecipato all'attività agonistica della (19) \_\_\_\_\_, per cui ha totalizzato il seguente punteggio (20) \_\_\_\_\_;**

**F) che, dunque, il punteggio complessivo, conseguito in riferimento al quadriennio, consiste in punti (21) \_\_\_\_\_ (22) \_\_\_\_\_**

**G) che, al punteggio complessivo, conseguito in riferimento al quadriennio, va aggiunto il seguente punteggio relativo ai previsti "bonus" di cui ai criteri pubblicati sul C.U. n. 18 dell'1 settembre 2011:**

Coppa (23) _____	punti (24) _____
Coppa (23) _____	punti (24) _____
Play off (23) _____	punti (24) _____
Play off (23) _____	punti (24) _____

Corso Dirigenti Sportivi (23) \_\_\_\_\_ punti (24) \_\_\_\_\_

**H) che dal punteggio complessivo, conseguito in riferimento al quadriennio, vanno detratte le seguenti penalità:**

Retrocessione (25) \_\_\_\_\_ Corso Dirigenti(26) \_\_\_\_\_

Non coincidenza del campo di gioco con il Comune, nel quale la sopraindicata società ha la sede sociale e "federale"

(27) \_\_\_\_\_;

Il sottoscritto indica qui di seguito le fusioni ed i cambi di denominazione che hanno interessato la società nel quadriennio:

(28) \_\_\_\_\_ (29) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

In ordine alle fusioni e / o cambi di denominazione, il sottoscritto precisa che i singoli punteggi indicati nella presente domanda rispettano le prescrizioni del C.R. Campania – L.N.D. sull'argomento (30).

Precisa che questa società è gravata dalla/e seguente/i preclusioni \_\_\_\_\_ (31),

in ordine alla/e quale/i sussiste/ono il seguente/i motivo/i di esonero \_\_\_\_\_ (32).

**Allega la documentazione completa, relativa all'iscrizione al Campionato 2012/2013, per la partecipazione al quale presenta questa domanda di (7) \_\_\_\_\_.**

(33) \_\_\_\_\_ (34) \_\_\_\_\_

*Timbro  
tondo (35)*

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(36) \_\_\_\_\_

- (1) nome e cognome;
- (2) Presidente/Commissario Straordinario;
- (3) denominazione della società;
- (4) Calcio a Cinque Serie C (C1/C2) o Calcio a Cinque Serie D o Calcio a Cinque Femminile "B";
- (5) ammessa / riammessa;
- (6) Calcio a Cinque Serie C1 o Calcio a Cinque Serie C2 o Calcio a Cinque Femminile "A";
- (7) ammissione / riammissione;
- (8) Campionato di partecipazione della prima squadra, in sigla (esempio: Calcio a Cinque Serie C = C5C, Calcio a Cinque Serie C1 = C5C1, Calcio a Cinque Serie C2 = C5C2, Calcio a Cinque Serie D = C5D), Calcio a Cinque Femminile "A"= C5FA, Calcio a Cinque Femminile "B"= C5FB, e posizione in classifica, in lettere;
- (9) punteggio corrispondente alla posizione in classifica, in cifre;
- (10) eventuale "bonus", in cifre;
- (11) Campionato di partecipazione della prima squadra, in sigla (cfr. al precedente n. 8), e posizione in classifica "Coppa Disciplina", in lettere;
- (12) punteggio corrispondente alla posizione in classifica "Coppa Disciplina", in cifre;
- (13) eventuale "bonus", in cifre (solo per la prima posizione in Coppa Disciplina);
- (14) indicare il numero di squadre partecipanti al Campionato Juniores di Calcio a Cinque o per le squadre femminili il Campionato di Calcio a 5 Femminile Juniores (ex Torneo delle Speranze), in lettere;
- (15) indicare l'eventuale vittoria del girone di qualificazione del Campionato Juniores di Calcio a Cinque con la sigla QJC5;
- (16) indicare l'eventuale vittoria del titolo regionale del Campionato Juniores di Calcio a Cinque con la sigla CRJC5;
- (17) punteggio totale dell'attività giovanile nel quadriennio, in cifre;
- (18) indicare l'anno sportivo di affiliazione alla F.I.G.C. nell'ambito della L.N.D. (non comporta alcun punteggio l'eventuale affiliazione nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, precedente rispetto a quella nell'ambito della L.N.D.);
- (19) L.N.D. e/o altra eventuale Lega (da indicare espressamente). Ai fini dell'ininterrotta partecipazione, non è valida l'attività nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, se svolta in via esclusiva;
- (20) da ricavare attraverso il computo degli anni sportivi di ininterrotta affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., fino al 2011/2012 compreso;
- (21) indicare il punteggio complessivo del quadriennio, in cifre, compresi tutti gli eventuali abbuoni;
- (22) indicare il punteggio, di cui al precedente numero (21), in lettere;
- (23) indicare la posizione in Coppa relativa alla stagione sportiva 2011/2012, i nominativi dei partecipanti al Corso per Dirigenti Sportivi con l'indicazione dell'anno sportivo di partecipazione;
- (24) punteggio di cui al punto (23);
- (25) anno sportivo della retrocessione;
- (26) anno/i di partecipazione al/i Corso/i per Dirigenti Sportivi;
- (27) indicare, in cifre: -20, se la società versa nella condizione di "non coincidenza" di campo di gioco e sede; viceversa, barrare lo spazio, se essa non versa nella detta condizione di "non coincidenza";
- (28) anno sportivo di riferimento; barrare, se non riguarda;
- (29) indicare le eventuali fusioni e gli eventuali cambi di denominazione sociale; barrare, se non riguarda;
- (30) cfr. la *Premessa dei Criteri di ammissione / riammissione al Campionato di categoria superiore*, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16 del 2 settembre 2010 del C.R. Campania;
- (31) indicare il numero o i numeri corrispondenti alle preclusioni (esempio: n. 5, ecc.);
- (32) indicare, in sintesi, i motivi di esonero dalle preclusioni;
- (33) Comune nel quale ha sede la società;
- (34) data;
- (35) timbro tondo, in originale;
- (36) firma, in originale, del Presidente o del Commissario Straordinario della Società.

**N.B. Questa domanda, compilata anche su fotocopia del presente modello, dovrà essere recapitata esclusivamente A MANO nei giorni e negli orari di apertura del Comitato, presso la sede del C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D., ove è consentita la consultazione dei Comunicati Ufficiali.**



CAMPIONATO DI \_\_\_\_\_

GARE DEL \_\_\_\_\_

SOCIETÀ OSPITANTE

colore maglie \_\_\_\_\_

SOCIETÀ OSPITATA

colore maglie \_\_\_\_\_

**RISULTATO**
 reti società ospitante \_\_\_\_\_ (in cifre) ( \_\_\_\_\_ (in lettere) )
 reti società ospitata \_\_\_\_\_ (in cifre) ( \_\_\_\_\_ (in lettere) )
**CALCIATORI AMMONITI** (indicare ogni singolo numero in lettere, NON in cifre)
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_

 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_
**CALCIATORI ESPULSI** (indicare ogni singolo numero in lettere, NON in cifre)
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_

 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_
**SOSTITUZIONI** (indicare ogni singolo numero in lettere, NON in cifre)
 uscito n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ entrato n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ uscito n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ entrato n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 uscito n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ entrato n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ uscito n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ entrato n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 uscito n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ entrato n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ uscito n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ entrato n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 uscito n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ entrato n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ uscito n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ entrato n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
 uscito n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ entrato n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ uscito n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ entrato n. \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
**RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA****È stata consegnata all'arbitro dalla società ospitante?**SI NO 
 Dirigente Responsabile  
 Società ospitante

 Dirigente Responsabile  
 Società ospitata

L'Arbitro

\_\_\_\_\_  
(firma per ricevuta)\_\_\_\_\_  
(firma per ricevuta)\_\_\_\_\_  
(firma per ricevuta)

Da compilare a cura dell'arbitro al termine della gara e da consegnare, all'atto della restituzione dei documenti di identificazione dei tesserati, ai rispettivi dirigenti responsabili delle società ospitante ed ospitata, i quali, *presane visione*, sottoscriveranno per ricevuta. Dei quattro fogli, l'originale sarà allegato al verbale di gara; il secondo ed il terzo, come già indicato, saranno consegnati ai nominati dirigenti responsabili delle due società; il quarto sarà custodito dall'arbitro.

**Il presente elenco non è atto ufficiale di gara.**